

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 67 di data 23.07.2018

OGGETTO: Collocamento ospite CR/2018 presso Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Maria" di Cles e presso la Casa per anziani R.S.A.Stella Montis di Fondo – presa d'atto del ricovero e impegno spesa

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso che per il rispetto delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali, previste dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 normativa di tutela della privacy, per quanto riguarda le deliberazioni di collocamento presso A.P.S.P., si ritiene opportuno non indicare nell'atto le generalità della persona ricoverata, ma di contrassegnarla con una sigla, a tutela della riservatezza degli interessati. La documentazione da cui risultano le generalità e gli altri dati del ricoverato, sono disponibili agli atti, per chi dimostri di avervi interesse.

Relazione:

Con nota data 17.01.2018- prot. n. 340 pervenuta in data 18.01.2018 – prot. n. 235 - l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Maria " di Cles ha comunicato , fra l'altro, all'Amministratore di sostegno, avv. Metella Costanzi nominata dal Tribunale di Trento in data 23.10.2017 amministratore di sostegno provvisorio, al Giudice Tutelare e p.c. al Comune di Cavareno che è stato ricoverato il sig. CR/2018 presso la struttura di Cles – in data 29.12.2017

Con nota di data 11.04.2018 , acquisita al prot. comunale n. 1257 dd. 11.04.2018, la Casa per anziani R.S.A. Stella Montis di Fondo, comunicava l'entrata nel giorno 12.04.2018 dell'ospite CR/2018, residente nel Comune di Cavareno.

Con nota dd. 26.04.2018, acquisita al prot. comunale n. 1425 dd. 26.04.2018, la Casa di Riposo per anziani R.S.A. "Stella Montis" evidenziava che l'avv. Metella Costanzi, in qualità di Amministratore di sostegno del sig. CR/2018, ha comunicato che il sig. CR/2018 riceve una pensione INPS di circa 700,00 al mese e che il Giudice Tutelare ha disposto che € 200,00 mensili sono da consegnare all'interessato per le proprie spese e per eventuali bisogni personali ; conseguentemente l'ospite sarà in grado di far fronte alle spese della retta di soggiorno pari a mensili € 1.448,14 con un intervento di € 500,00 mensili e pertanto, ai sensi dell'art. 6 della Legge l. 8 novembre 2000. n. 328, la Casa di Riposo chiede che il comune di residenza assuma gli obblighi connessi all'integrazione economica mensile di € 948,14

Con nota pervenuta in data 22.06.2018 al n. 2155 di prot. l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Maria " di Cles ha comunicato, con riferimento alla precedente nota dd. 17.01.2018- prot. n. 340, che il sig. CR/2018 è stato ricoverato presso la struttura di Cles in data 29.12.2017 e che lo stesso è stato dimesso in data 12.04.2018 per trasferimento presso la Residenza Sanitaria Assistenziale della Casa di Riposo Stella Montis di Fondo. L'Amministrazione ha provveduto ad addebitare al sig. CR/2018, tramite il proprio Amministratore di sostegno avv. Metella Costanzi, la quota di retta alberghiera per un ammontare totale di € 4.873,85. L'Amministratore di sostegno ha versato in data 27.04.2018 la somma di € 1.636,64 quale saldo della fattura n. 2158 del 31.12.2017 ed acconti di € 500,00 delle fatture n. 65 – 277 e 470 dell'anno 2018 . L'avv. Metella Costanzi ha inoltre comunicato di aver versato tali quote in base alle disponibilità economiche del sig. CR/2018, come da autorizzazione del Giudice Tutelare, precisando che il patrimonio del proprio amministrato non permette di poter provvedere al saldo. Per detti motivi, viene richiesto al Comune obbligato per legge a farsi carico delle rette insolute, il saldo delle rette di ricovero pari ad € 3.237,21 .

A seguito della nota dd. 20.06.2018 acquisita al prot. comunale n. 2101 dd. 21.06.2018, dell'avv. Metella Costanzi, nominata dal Tribunale di Trento in data 23.02.2018 Amministratore di Sostegno , con la quale si comunicava di non aver avuto riscontro in merito alla richiesta di aiuto economico da parte dei figli del sig. CR/2018 , il Comune di Cavareno con nota dd. 29 giugno 2018 – prot. n. 2193 ha chiesto ai soggetti chiamati al pagamento degli alimenti ai

sensi dell'art. 433 del Codice Civile ad intervenire con il versamento delle quote di competenza e residue in ordine alle rette presso le case di riposo come sopra citate .

In riscontro a tale nota, è pervenuta la sola comunicazione da parte dei legali dei figli , con nota dd. 12.07.2018 pervenuta il 12.07.2018 al n. 2410 di prot., in cui si evidenzia la non disponibilità al pagamento richiesto.

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 il Comune è comunque tenuto ad assumere l'onere della retta dell'ospite salvo rivalsa nei confronti di colore che ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono tenuti agli alimenti.

Si ritiene pertanto necessario dover prendere atto del ricovero del sig. CR/2018 nonché assumere a carico del bilancio la differenza tra l'onere del ricovero e le possibili entrate (pensione compresa tredicesima, eventuali entrate derivanti dalla vendita di alcuni beni mobili come individuati dall'Amministratore di Sostegno) determinata conseguentemente in via presunta per l'anno 2018 in € 9.000,00, salvo successiva rivalsa nei confronti dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile ..

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso e rilevato quanto sopra;

visto l'art. 6 - Funzioni dei Comuni, comma 4°, della legge 8 novembre 2000 n. 328;

visto l'art. 433 e seguenti del C.C..

visto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA".

Vista la deliberazione n. 1 del 16.06.2014 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha recepito a far data dal 1° luglio 2014, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, il trasferimento delle competenze da parte dei Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco ed approvata la relativa convenzione.

Richiamata la deliberazione n. 1 Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 22.03.2018 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2018-2020

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 29 dd. 19.04.2018 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2018-2020. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Considerato che con la suddetta deliberazione si è stabilito, fra l'altro , che " ai sensi di quanto stabilito dalla normativa e dall'art. 35 del vigente regolamento di contabilità ai responsabili di servizio spetta la competenza ad emettere gli atti di liquidazione relativamente ai capitoli di spesa assegnati, compresi i corrispondenti residui, sia quando l'impegno è stato assunto con apposita determinazione, sia quando lo stesso abbia origine in un provvedimento deliberativo della Giunta o del Consiglio e siano appositamente incaricati della liquidazione nel provvedimento di impegno.

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 2 del. 02.05.2018.

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 , in relazione alla presente deliberazione ;

acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 , in relazione agli aspetti contabili ed agli impegni di spesa a bilancio derivanti dal presente provvedimento;

con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di prendere atto del ricovero dell'ospite CR/2018 presso l' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Santa Maria" di Clesdal 29.12.2017 al 12.04.2018 ;
2. di prendere atto del ricovero dell'ospite CR/2018 presso la Residenza Sanitaria Assistenziale della Casa di Riposo Stella Montis di Fondo con decorrenza dal 12.04.2018
3. di dare atto che l'avv . Metella Costanzi, nominata dal Tribunale di Trento in data 23.02.2018 Amministratore di Sostegno dell'ospite CR/2018 dovrà provvedere alla riscossione dell'indennità, delle pensioni di cui il beneficiario acquisisse disponibilità per provvedere alle spese sanitarie non mutuabili ed alle spese di abbigliamento, alle rette della casa di riposo, con il limite di € 200,00 mensili , a condizione che sussista la relativa disponibilità finanziaria (con un intervento di € 500,00 mensili determinate in via presuntiva);
4. di precisare che non essendo accertata in via definitiva la situazione reddituale dell'ospite ricoverato e delle possibili entrate, si procede all'impegno della spesa per l'anno 2018 nell'importo presunto di € 9.000,00 ;
5. di impegnare la spesa presunta di € 9.000,00 per l'anno 2018 al cap. 1400 – Miss. Pr. 12.03 – p.f. 1.04.01.02.014 adeguatamente disponibile, specificando che per gli anni futuri la spesa in questione sarà impegnata automaticamente nell'importo presunto di € 11.377,68 con l'approvazione del bilancio, senza necessità di ulteriori atti, in quanto spesa dovuta nell'esercizio in base a disposizioni di legge
6. di dare atto che l'Unione dei Comuni dovrà attivarsi per assumere gli atti necessari per esperire la procedura di rivalsa nei confronti dei soggetti tenuti all'obbligo alimentare individuati dall'art. 433 del codice civile ;
7. di incaricare, sulla base della delibera della G.C. n. 29/2018 il responsabile del servizio finanziario della liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento, nel limite della spesa autorizzata;
8. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione , ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
- b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 ;
- c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.